

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE “G. MONASTERIO” E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

In attuazione degli accordi dettagliati nel proseguo tra gli Enti Fondatori, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Regione Toscana che sottoscrive il presente accordo per opportuna presa visione e verifica di aderenza agli accordi suddetti

TRA

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito CNR), con sede in Roma, P.le A. Moro, 7 Roma, in persona del

E

la “FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA” (di seguito FTGM), con sede in Pisa, via Trieste n. 41, in persona del Direttore Generale, Prof. Luigi Donato,

PREMESSO CHE:

- il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il CNR può tra l'altro, secondo criteri e modalità determinati nel proprio Regolamento:
 - a) stipulare accordi e convenzioni
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, secondo le disposizioni del proprio regolamento amministrativo;
- con la delibera n. 119 del 20 febbraio 2006, la Giunta Regionale Toscana ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa con il CNR e ha incaricato il Presidente o suo delegato a sottoscrivere il Protocollo suddetto e a provvedere con successivo atto, dopo la formale sottoscrizione dell'intesa tra la Regione Toscana e il CNR e la definizione degli accordi con le OO.SS. e le Aziende sanitarie coinvolte in relazione agli aspetti illustrati in narrativa, ad inoltrare la proposta di statuto al Consiglio Regionale per la sua approvazione;
- con la delibera n. 160 del 9 novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione del CNR approvava la partecipazione del CNR alla costituzione della Fondazione “Gabriele Monasterio”, ai sensi dell'art. 14 del codice civile e conferiva mandato al Presidente del CNR di negoziare con la Regione Toscana gli aspetti economici, patrimoniali e quelli relativi al personale necessari per la costituzione della Fondazione stessa;
- con la delibera n. 51 in data 8 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione del CNR ha approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e il CNR e lo schema di Statuto conferendo al Presidente del CNR il mandato per eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto che si rendessero necessarie per la definitiva approvazione in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione nonché per la conclusione dei negoziati e l'approvazione degli atti che regolano gli aspetti economici, finanziari e del personale previsti dalla citata delibera n. 160/2005, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- in data 13 aprile 2006 il Presidente del CNR trasmetteva all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana uno dei due esemplari del Protocollo d'intesa di cui alla citata delibera n. 119 debitamente sottoscritto, incaricando il Direttore Generale della predisposizione degli atti

- conseguenti;
- che detto Protocollo sanciva:
 - la volontà di realizzare la collaborazione tra il CNR ed il SSR toscano attraverso FTGM;
 - la volontà degli enti fondatori della Fondazione di dare assetto stabile all'esperienza ultravventennale svolta su base convenzionale e dal 1997 in quanto CREAS-IFC/CNR;
 - la volontà di detti enti di assicurare in forma istituzionale la prosecuzione di tale esperienza mantenendone l'assetto organizzativo fin dall'avvio con la diretta partecipazione di personale CNR alle attività della Fondazione in analogia a quanto previsto per il personale universitario operante presso le Aziende Ospedaliere Universitarie Toscane;
 - con la Legge Regionale 21 giugno 2006 n. 25, è stata disposta l'istituzione - congiuntamente con il CNR - della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica e con Deliberazione n. 65 del 5 luglio 2006, il Consiglio Regionale Toscano ha approvato lo schema di Statuto della Fondazione stessa;
 - la Regione Toscana ed il CNR con il Protocollo Attuativo del 13 luglio 2006 confermavano quanto sancito nel precedente protocollo provvedendo a definire gli aspetti operativi ed organizzativi preliminari alla costituzione della Fondazione e all'effettivo inizio delle attività della medesima;
 - che in data 15 maggio 2007 veniva costituita la Fondazione, che dal 1° novembre 2007, espleta le attività assistenziali e di ricerca di interesse del SSR, già erogate da IFC-CNR in quanto CREAS;
 - che con Legge Regionale n. 85 del 29 dicembre 2009 FTGM è stata riconosciuta quale ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale.

CONSIDERATO CHE:

- Lo statuto della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio" prevede:
 - all'art. 1, 3° c., che la Fondazione persegue la finalità del "potenziamento dei rapporti in essere tra il Servizio Sanitario Regionale ed i soggetti componenti il sistema toscano della ricerca (Università e CNR)";
 - all'art. 3, 1° comma, che FTGM promuove, sviluppa e sovrintende alle attività di assistenza sanitaria, e in particolare: "quelle svolte dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (IFC-CNR) - riconosciuto come Centro di Ricerca per l'Erogazione di Attività Sanitarie di rilievo nazionale ed internazionale con D.M.S. del 26 giugno 1993 - in quanto Azienda di Ente di Ricerca ex articolo 4, comma 12 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie Regionali. In particolare spetta alla Fondazione gestire, promuovere e sviluppare l'attività di assistenza sanitaria di alta specialità nell'ambito delle malattie dell'apparato cardiovascolare e discipline affini già svolte dal CREAS IFC-CNR presso gli Stabilimenti Ospedalieri di Massa, in località Montepepe, e di Pisa, in località S. Cataldo";
- in attuazione del predetto Protocollo d'Intesa CNR e FTGM hanno sottoscritto apposita convenzione per quanto riguarda l'erogazione da parte dell'Area della Ricerca di Pisa dei cosiddetti servizi comuni e l'imputazione a carico di FTGM del relativo onere in virtù "dell'affidamento alla Fondazione stessa dell'edificio contraddistinto come corpo "C" ..."; tale onere, in particolare, è imputato a FTGM tenuto conto "del personale stabilmente operante in FTGM, dell'utenza mediamente servita; della particolarità dei servizi offerti dalla FTGM alla propria utenza e di quanto eventualmente risultasse a carico della FTGM ma fruito anche dal CNR" (art. 4, n. 3 della convenzione citata).

CONSIDERATO CHE:

- è interesse strategico del CNR concorrere alla realizzazione di un sistema istituzionale finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione e test di nuove metodiche di diagnosi e cura e al trasferimento di tali conoscenze in ambito con particolare riferimento alle malattie dell'apparato cardiovascolare ed alle discipline affini;
- l'attività di ricerca clinica è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale come disciplinata dalla normativa del SSR, che ne richiede l'integrazione con competenze epidemiologiche, informatiche, ingegneristiche, chimico-farmaceutiche e biologiche;
- FTGM è strumento del CNR e costituisce - in attuazione del Protocollo d'Intesa tra CNR e Regione

Toscana - il contesto naturale e privilegiato nel quale il CNR persegue i suoi obiettivi di ricerca nel settore specifico di interesse della Fondazione;

- Il CNR è partner primario della Fondazione nello sviluppo delle attività di ricerca correlate alle attività sanitarie condotte in quanto presidio del SSR;
- le parti convengono sull'opportunità di collaborare nello svolgimento di attività di ricerca sulle cardiopatie e pneumopatie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO:

Articolo 1

Le premesse vengono esplicitamente accettate dalle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Scopo del presente atto è disciplinare i rapporti tra CNR e FTGM per l'attuazione delle rispettive finalità istituzionali ed in particolare per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca clinica nel campo delle cardiopatie e pneumopatie anche con lo scopo di individuare e testare nuove metodiche di diagnosi e cura di dette patologie.

A tal fine FTGM si impegna a consentire la partecipazione di personale CNR alle attività scientifico-assistenziali presso i propri Dipartimenti clinici

Articolo 3

L' Allegato 1 che, sottoscritto tra le parti, viene a formarne parte integrante e sostanziale, rappresenta il programma dettagliato delle azioni specifiche volte allo svolgimento congiunto CNR-FTGM di attività di ricerca clinica nel campo delle cardiopatie e pneumopatie. Tale programma è soggetto a revisione annuale da parte del Direttore dell'IFC del CNR e del Direttore Generale di FTGM.

CNR e FTGM hanno libera disponibilità delle cognizioni acquisite durante l'esecuzione di quanto previsto al precedente articolo 2 nel rispetto, in quanto applicabile, della normativa inerente le sperimentazioni cliniche e la diffusione dei relativi risultati; in ogni opera o scritto relativi alle attività di cui al presente accordo dovrà essere menzionata la partecipazione del CNR quale ente patrocinatore e compartecipante.

FTGM si impegna a dare tempestiva notizia di ogni pubblicazione edita in relazione alle attività oggetto del presente accordo all'Amministrazione Centrale del CNR.

Articolo 4

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, il CNR mette a disposizione di FTGM mediante la procedura del comando un numero massimo di 15 unità di personale. L'elenco del personale CNR in comando è riportato Allegato 2 alla presente convenzione che, sottoscritto tra le parti, viene a formarne parte integrante e sostanziale. L'Allegato, che specifica analiticamente nominativi e livelli del personale comandato, è soggetto a revisione annuale e prevede l'esplicito accertamento dell'assenso individuale. Il personale CNR non compreso nell'elenco di cui all'Allegato 2 potrà svolgere esclusivamente attività di ricerca in collaborazione con FTGM, restando esclusa qualsiasi forma di attività di tipo assistenziale.

Il personale di cui al citato Allegato 2 svolge la propria attività istituzionale nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 2, nei reparti clinici di FTGM e/o nelle unità tecniche e gestionali correlate all'attività sanitaria.

FTGM si impegna a consentire la partecipazione di detto personale alle proprie attività assistenziali funzionali al miglior svolgimento delle attività di ricerca previste e tale partecipazione viene armonizzata nell'ambito dell'assetto organizzativo di FTGM, tenuto conto anche di quanto ai successivi commi.

FTGM è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro e di radioprotezione a tutela dei dipendenti del CNR come sopra comandati.

FTGM garantisce con la propria polizza assicurativa per responsabilità civile anche la responsabilità civile del personale CNR comandato, fin dall'avvio delle proprie attività indicato in premesse.

Articolo 5

Considerato l'interesse del CNR alla ricerca di cui al precedente articolo 2, detto Ente si farà carico del trattamento stipendiale fisso ed accessorio delle unità di personale di cui al citato Allegato 2.

Sulla base di quanto sopra specificato, pertanto, sul CNR graveranno tutte le voci stipendiali previste dalle vigenti normative che hanno la caratteristica di fissità e continuità, quali:

- stipendio tabellare
- indennità integrativa speciale
- retribuzione individuale di anzianità
- assegno personale di classe, se dovuto
- assegno personale di assegno aggiuntivo, se dovuto
- assegno di fascia
- assegno nucleo familiare
- indennità oneri specifici ricercatori e tecnologi, se dovuta
- indennità di ente annuale ex art. 44 , comma 2 CCNL Ricerca
- indennità di ente mensile ex art. 44 comma 4, CCNL Ricerca
- eventuale indennità di vacanza contrattuale.

In riferimento al personale di cui al precedente art. 4, viceversa, le parti precisano che le componenti stipendiali che non hanno carattere di fissità e continuità, qualora spettanti, faranno carico a FTGM; in particolare faranno carico ad FTGM:

- i compensi per lavoro straordinario
- i compensi per produttività individuale o collettiva
- l'indennità di missione, ove prevista,
- indennità legata alle particolari condizioni di lavoro, ove già non riconosciuta dal CNR
- l'indennità di posizione e/o di direzione di struttura.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, nessuna componente variabile verrà corrisposta a detto personale da parte del CNR che , viceversa, corrisponderà al personale di cui sopra un trattamento economico accessorio corrispondente a quello previsto per il personale universitario operante presso le AA.OO.UU. toscane ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i. Quest'ultimo trattamento accessorio verrà versato da FTGM, congiuntamente alle altre voci stipendiali di pertinenza della Fondazione, al CNR con cadenza mensile; il CNR, a sua volta, corrisponderà detta somma al personale di cui al predetto Allegato 2 con la medesima cadenza, previa effettuazione delle ritenute fiscali e dei versamenti contributivi previsti dalle vigenti normative.

Articolo 6

Il personale CNR comandato presso FTGM potrà partecipare a pieno titolo a concorsi e selezioni per posti, promozioni e/o avanzamenti retributivi presso lo stesso CNR, anche nel caso di concorsi o selezioni interni. L'attività svolta e le responsabilità assunte in attuazione del presente accordo da parte del personale di cui al precedente art. 5 costituiscono obiettivi elementi per la valutazione della carriera professionale del personale comandato.

Articolo 7

Anche ai fini dello svolgimento del progetto di cui all'articolo 2, come previsto dai Protocolli d'Intesa CNR-Regione Toscana di cui in premessa, le parti – ciascuna per il proprio ambito di competenza e per le proprie finalità - si impegnano reciprocamente a consentire l'utilizzo gratuito di arredi, strumenti ed attrezzature collocati nei locali in cui si svolgono le rispettive attività.

In particolare le modalità operative con le quali garantire, nel reciproco interesse, all'IFC-CNR l'utilizzo delle strutture di FTGM per i propri scopi istituzionali di ricerca ed a FTGM i servizi tecnici specialistici e generali di supporto del CNR saranno concordate dal Direttore Generale di FTGM e dal Direttore di IFC e la relativa attuazione sarà oggetto di atti sottoscritti congiuntamente.

L'accesso alle tecnologie e servizi di ciascuna delle parti sarà garantito per i rispettivi fini istituzionali nel rispetto dei vincoli derivanti dalle attività sanitarie ed assicurando le necessarie condizioni di riservatezza, sicurezza e continuità delle medesime.

Articolo 8

I dottorandi, visitatori, assegnisti, contrattisti o studenti di IFC, su richiesta del Direttore IFC e compatibilmente con la funzionalità e l'organizzazione delle strutture di FTGM, con atto del Direttore Generale FTGM, potranno essere autorizzati a frequentare le strutture di FTGM alle stesse condizioni dei frequentatori di FTGM.

Articolo 9

Le parti precisano, al riguardo, che tutte le attività sanitarie svolte da personale CNR sono coperte dal punto di vista della responsabilità civile da FTGM.

Articolo 10

Le unità di personale dei due enti potranno costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento, precisandosi al riguardo che la gestione dei finanziamenti ottenuti da tali gruppi di ricerca per progetti comuni verrà effettuata da una delle parti, secondo le proprie regole amministrativo-contabili, in relazione all'appartenenza del responsabile del progetto di ricerca oggetto di finanziamento.

Precisata la titolarità esclusiva da parte di FTGM delle attività sanitarie e delle responsabilità che ne conseguono, le parti concordano che – dietro opportuna intesa - potranno gestire progetti o sub-progetti che prevedano l'accesso ai risultati dell'attività sanitaria di FTGM, oltre a spazi, tecnologie e competenze di entrambe, per il loro impiego a finalità scientifiche.

Articolo 11

Le parti danno atto che il personale CNR di cui all'Allegato 3 al presente accordo, che - firmato dalle parti - viene a far parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso, ha proseguito – nelle more della concessione delle necessarie autorizzazioni alla Fondazione - nello svolgimento delle attività già svolte nell'ambito del CREAS IFC-CNR, ai sensi del precedente art. 4, nel periodo indicato a fianco di ogni nominativo.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, FTGM si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del precedente art. 5, fatti salvi eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto al CNR che provvederà alla relativa liquidazione al personale interessato.

Articolo 12

Al personale avente profilo di ricercatore o tecnologo in possesso dei necessari requisiti per l'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali nelle strutture di FTGM, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL Ricerca 1998-2001, purché esclusivamente nel limite previsto in detto articolo.

Tale attività dovrà comunque essere svolta dagli interessati al di fuori dell'orario di lavoro e dovrà essere organizzata e gestita da FTGM nell'ambito della gestione delle attività libero professionali intra-murarie, in analogia a quanto avviene per il personale SSN ed universitario equiparato; FTGM, al riguardo, con cadenza mensile corrisponderà al CNR il ricavato dell'attività suddetta, al netto delle trattenute aziendali previste per l'attività libero-professionale intra-muraria svolta dal personale SSN, dettagliando gli importi relativi ai vari interessati.

Per quanto riguarda eventuali richieste di incarichi extraistituzionali da conferire al personale dipendente del CNR come sopra comandato, si applica quanto previsto dal comma 10 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto che l'autorizzazione viene concessa o negata dal CNR previo parere di FTGM.

Articolo 13

La presente convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata automaticamente salvo disdetta di una delle parti da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente accordo o parte di esso potrà successivamente essere modificato od integrato con atto congiuntamente sottoscritto dalle parti, anche in riferimento a mutamenti del quadro legislativo od ordinamentale delle parti stesse.

Le parti potranno recedere dal presente accordo qualora nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal presente atto dovessero intervenire atti o fatti che mutino le condizioni che hanno portato alla stipula dell'accordo stesso.

In particolare sia il CNR che FTGM potranno recedere anche qualora i competenti Organi del CNR, o l'Amministrazione Regionale, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisino l'opportunità.

In tali casi la parte che assume l'iniziativa dovrà dare all'altra parte un preavviso di sei mesi.

Articolo 14

Le parti riconoscono che FTGM si fa carico delle spese generali e servizi comuni di cui all'Allegato 3 del presente atto - indipendentemente dal fatto che vengano sostenute direttamente o per il tramite dell'Area

della Ricerca di Pisa - relative all'edificio "C" di detta Area affidato ad FTGM stessa in sede di atto costitutivo incluse quelle riferibili agli spazi utilizzati esclusivamente da IFC.

FTGM si fa carico altresì della manutenzione delle apparecchiature utilizzate promiscuamente dalle due parti, oltre a provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione degli spazi destinati alle attività sanitarie, ed agli adattamenti e modifiche che dovessero conseguire ad esigenze delle medesime.

FTGM valuterà inoltre la possibilità di erogare annualmente un contributo a favore delle attività di ricerca svolte da IFC-CNR.

Articolo 15

La presente convenzione viene redatta in duplice copia ed è soggetta a registrazione, solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico di FTGM.

Roma, li

Pisa, li

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

FONDAZIONE "G. MONASTERIO"

Firenze, li
.....

per presa visione
REGIONE TOSCANA